

Nelle cause riunite

tra

la «SOCIÉTÉ DES USINES À TUBES DE LA SARRE»,

S. A. con sede sociale a Parigi e
con domicilio eletto a Lussemburgo presso
l'Avv. Georges Reuter, avenue de l'Arsenal 1,

parte ricorrente,

rappresentata dal suo Presidente e Direttore Generale
signor Jean Leveque,
assistito dall'Avv. Henri Leveque,
patrocinante presso la Corte d'Appello di Parigi,

e

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2,
Lussemburgo,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico
signor Gérard Olivier quale agente,
con l'assistenza dell'Avv. Jean Coutard,
patrocinante presso il Consiglio di Stato
e la Corte di Cassazione di Parigi,

causa che ha per oggetto il ricorso d'annullamento introdotto
in data 23 gennaio 1957 contro il provvedimento contenuto nella
lettera dell'Alta Autorità del 19 dicembre 1956 nonchè quello intro-
dotto in data 25 marzo 1956 contro il provvedimento contenuto
nella lettera dell'Alta Autorità del 27 febbraio 1957.

LA CORTE,

composta dai Signori:

Massimo Pilotti, *Presidente,*
Ch. L. Hammes e P. J. S. Serrarens, *Presidenti di Sezione,*
O. Riese, L. Delvaux, J. Rueff e A. van Kleffens, *Giudici,*
Avvocato Generale: M. Lagrange,
Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

1. Il procedimento

— Il 23 gennaio 1957 la «Société des usines à tubes de la Sarre» presentava un ricorso (causa N° 1-57) contro il provvedimento contenuto nella lettera dell'Alta Autorità di data 19 dicembre 1956 che la ricorrente riteneva costituire un parere ai sensi dell'art. 54, 4° comma del Trattato.

— Con ordinanza 31 gennaio 1957 il Presidente della Corte ha assegnato la causa alla IIa Sezione designando nel contempo quale relatore il Giudice Serrarens.

— Il 25 marzo 1957 la ricorrente introduceva un secondo ricorso (causa N° 14-57) diretto contro il provvedimento contenuto nella lettera dell'Alta Autorità di data 27 febbraio 1957 da quest'ultima considerato un parere emesso ai sensi dell'art. 54, 4° comma del Trattato.

— Con ordinanza collegiale dell'8 maggio 1957 la Corte disponeva l'unione delle cause N° 1-57 e N° 14-57 a tutti i fini processuali.

— I mandati dei rappresentanti e dei patrocinatori delle parti sono conformi a quanto prescrive il Regolamento della Corte; tutti gli atti di causa sono stati depositati nei termini prefissi.

2. Gli antefatti

1. Con decisione N° 27-55 del 20 luglio 1955 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 18, del 26 luglio 1955, pagg. 872 e 873*), in virtù dei poteri che le conferisce l'art. 54, 3° comma l'Alta Autorità prescriveva alle imprese di comunicarle preventivamente i piani d'investimento relativi:

— agli impianti interamente nuovi qualora la spesa prevedibile totale superi 500.000 unità di conto U.E.P.,

— nonchè alle sostituzioni o trasformazioni di impianti qualora la spesa prevedibile totale superi 1.000.000 di unità di conto U.E.P.

2. La decisione sovramenzionata fu integrata dalla decisione N° 26-56 dell'11 luglio 1956 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 17, del 19 luglio 1956, pag. 209/56*) la quale stabiliva che i programmi d'investimento relativi ai forni di produzione di acciaio ed ai cubilotti ad aria calda utilizzati per la produzione di acciaio, eran soggetti alla preventiva comunicazione senza riguardo alla spesa prevedibile. Nella stessa data l'Alta Autorità pubblicava un avviso sull'orientamento dei programmi d'investimento nell'industria siderurgica.

3. In ottemperanza alle predette decisioni la società ricorrente trasmetteva il 28 luglio 1956 all'Alta Autorità un piano d'investimento per l'impianto di un'acciaieria elettrica capace di produrre 80.000 tonnellate di acciaio liquido.

4. Il 19 dicembre 1956 l'Alta Autorità comunicava alla società ricorrente quanto segue:

«L'Alta Autorità ha esaminato la vostra dichiarazione d'investimento del 28 luglio 1956. Nelle attuali circostanze l'Alta Autorità è costretta a rispondere a tale dichiarazione con un parere sfavorevole ai sensi dell'art. 54, 4° comma del Trattato.

Tale dichiarazione vi vien fatta per mezzo della presente lettera tenuto conto del tempo trascorso dalla vostra dichiarazione del 28 luglio 1956 nonchè dalla vostra lettera del 17 novembre pervenutaci il 19 novembre.

Se siete in grado di fornirci nuovi elementi atti a modificare la posizione assunta dall'Alta Autorità, siamo pronti a prenderli in esame».

5. La società ricorrente ritenne che detta lettera rappresentasse il «parere» previsto dall'art. 54, 4° comma del Trattato ed il 23 gennaio 1957 presentò alla Corte il ricorso N° 1-57.

6. Il 5 febbraio 1957 l'Alta Autorità informava la società ricorrente che la «lettera del 19 dicembre 1956 non rappresentava l'esito del procedimento previsto all'art. 54, 4° comma del Trattato» e le

chiedeva se era «in grado di fornire nuovi elementi atti ad appianare le difficoltà...».

7. Con lettera del 15 febbraio 1957 la ricorrente insorgeva contro l'interpretazione che l'Alta Autorità dava alla lettera del 19 dicembre 1956 e confermava che essa non era in grado di «fornire nuovi elementi».

8. Il 27 febbraio 1957 l'Alta Autorità inviava alla ricorrente una lettera del seguente tenore:

*«Oggetto: Dichiarazione d'investimento del 28 luglio 1956.
Impianto di un'acciaieria elettrica.»*

Con la vostra del 15 corrente ci informate che non vi è possibile fornirci nuovi elementi atti a consentire il riesame del vostro progetto di acciaieria elettrica. In tal modo avete fatto a meno di valervi dell'ultima possibilità offertavi dall'Alta Autorità con la sua lettera del 19 dicembre 1956.

Nello scambio di lettere e nei colloqui avuti con voi abbiamo richiamato la vostra attenzione sulle crescenti difficoltà del rifornimento di rottame e sui motivi che han resa necessaria la redazione del memorandum sugli obbiettivi generali (pubblicato pure il 19 luglio 1955). La vostra lettera del 28. luglio 1956 si riferiva del resto a detto parere.

Posto che i piani d'investimento di cui l'Alta Autorità è informata mettono in pericolo il rifornimento di rottame per i prossimi anni e che inoltre l'attuazione del vostro progetto di acciaieria elettrica comporterà l'acquisto sul mercato di notevoli quantitativi di rottame, l'Alta Autorità non può che emettere un parere sfavorevole, ai sensi dell'art. 54, 4° comma del Trattato, sulla vostra dichiarazione d'investimento del 28 luglio 1956.

Vogliate gradire ecc.

Per l'Alta Autorità

L. Daum».

9. Contro tale parere la società ricorrente presentava in data 25 marzo 1957 il ricorso N° 14-57.

3. Conclusioni delle parti

Nel ricorso N° 1-57 la parte ricorrente concludeva acchè la Corte voglia:

«dichiarare irricevibile il ricorso perchè il parere sfavorevole impugnato è improduttivo di effetti giuridici diretti od indiretti;

oppure, annullare l'impugnato parere per violazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 15 e 54 del Trattato.

col favore delle spese.»

Nella comparsa di risposta, depositata il 30 marzo 1957, la convenuta concludeva acchè la Corte voglia:

«respingere il ricorso introdotto il 23 febbraio 1957,

— perchè irricevibile in quanto diretto contro una lettera preparatoria ad un parere e non già contro una decisione od una raccomandazione ai sensi dell'art. 14 del Trattato,

— subordinatamente, perchè infondato;

con tutte le conseguenze di legge ed in ispecie per quanto concerne la rifusione degli onorari e delle spese.»

Nelle conclusioni del ricorso N° 14-57 la «Société des usines à tubes de la Sarre» chiedeva alla Corte:

«di dichiarare irricevibile il presente ricorso d'annullamento sia perchè l'atto impugnato è improduttivo di effetti giuridici diretti od indiretti, sia perchè la lettera del 27 febbraio 1957 non costituisce il parere di cui l'art. 54, 4° comma del Trattato posto che questo è stato già emesso il 19 dicembre 1956; oppure annullare il parere impugnato in quanto emesso in violazione della decisione N° 27-55 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 15 e 54 del Trattato;

di disporre comunque l'unione del presente ricorso a quello introdotto dalla stessa ricorrente il 23 gennaio 1957 (causa N° 1-57) e condannare l'Alta Autorità alla rifusione delle spese di causa.»

Il 15 maggio 1957 la convenuta depositava la comparsa di risposta nella causa N° 14-57 in cui concludeva acchè la Corte voglia:

«respingere il ricorso introdotto il 25 marzo 1957:

- perchè irricevibile in quanto diretto contro un parere e non già contro una decisione od una raccomandazione ai sensi dello art. 14 del Trattato,
- subordinatamente, perchè infondato;

con tutte le conseguenze di legge, in ispecie per quanto concerne la rifusione degli onorari e delle spese.»

Nella replica e nella controreplica depositate nelle cause riunite N° 1-57 e N° 14-57, le parti tenevano ferme le conclusioni precedentemente formulate.

4. Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti

A — SULLA RICEVIBILITÀ

I) Ricevibilità del ricorso N° 1-57

A. La *convenuta* assume che il ricorso è irricevibile perchè la lettera del 19 dicembre non costituisce il parere di cui l'art. 54, 4° comma del Trattato. Ciò risulterebbe chiaramente dalla circostanza che il preteso parere non è stato motivato nè portato a conoscenza del Governo interessato e nemmeno pubblicato come prescrive il citato articolo. Il ricorso N° 1-57 sarebbe semmai diretto contro un atto preparatorio al parere sfavorevole del 27 febbraio 1957.

B. La *ricorrente* sostiene invece che soltanto la lettera del 19 dicembre 1956 può venir considerata come il parere emesso ai sensi dell'art. 54, 4° comma. Ciò risulterebbe dal tenore stesso della lettera, dalla forma in cui la lettera è stata inviata, dai colloqui intervenuti prima e dopo l'invio della lettera e dalla circostanza che il termine entro il quale l'Alta Autorità doveva emettere il suo parere scadeva il 19 dicembre 1956.

II) Il termine per emettere il parere previsto dall'art. 54, 4° comma

A. La *ricorrente* assume che l'art. 4 della decisione N° 27-55 che fissa un termine di tre mesi per la presentazione dei piani d'investi-

mento comporta per l'Alta Autorità l'obbligo di esprimere il suo parere entro lo stesso termine. D'altronde, nello scambio di lettere avuto con la ricorrente prima del 19 dicembre, l'Alta Autorità avrebbe riconosciuto l'esistenza di tale termine.

B. La *convenuta* ribatte che nè il Trattato nè la decisione N° 27-55 le impongono di esprimere il suo parere sui piani d'investimento entro un termine decorrente dalla data della loro presentazione e che stante il silenzio dei testi, nulla permette di dedurre che tale termine vi sia.

III) Ricevibilità del ricorso N° 14-57

A. Secondo la *ricorrente* tale ricorso è irricevibile in quanto diretto contro un atto inesistente perchè mancante di ogni base legale. La lettera del 27 febbraio 1957 non può venir considerata come il vero parere; essa rappresenta una semplice informazione che fa seguito al parere del 19 dicembre 1956.

B. La *convenuta* sostiene invece che la lettera del 27 febbraio 1957 costituisce il parere di cui l'art. 54, 4° comma del Trattato.

IV) Ricevibilità del ricorso d'annullamento d'un parere

A. La *ricorrente* assume che se «il parere sfavorevole emesso in base all'art. 54, 4° comma non è produttivo di effetti giuridici, nè direttamente nè per mezzo di una successiva decisione o raccomandazione (tesi che sembra aderente alla lettera dell'art. 54)» il ricorso d'annullamento dovrà venir dichiarato irricevibile. Non sarebbe tuttavia escluso che tale parere «sia produttivo di effetti, in specie per quanto attiene ai prelievi per la perequazione del rottame, ed in tale ipotesi, secondo quanto esprime l'art. 54, 3° comma, il parere equivarrebbe implicitamente ad una decisione». L'Alta Autorità avrebbe infatti dichiarato ai rappresentanti della società ricorrente che le imprese sui cui investimenti sarà stato espresso parere contrario avrebbero avuto un trattamento meno favorevole delle altre imprese per quanto ha tratto alle modalità della perequazione del rottame. Secondo la *ricorrente*, ove l'art. 33 del Trattato ammettesse ricorsi d'annullamento soltanto contro le decisioni e raccomandazioni dell'Alta Autorità mancherebbe ogni sanzione per talune violazioni del Trattato e ciò contravverrebbe all'art. 31.

B. Ad avviso della *convenuta*, il dilemma che la ricorrente pone deriverebbe da un'errata interpretazione delle norme del Trattato ed esso misconoscerebbe la reale portata della lettera del 19 dicembre 1956. L'art. 14 fa una netta distinzione fra decisioni, raccomandazioni e pareri, e gli articoli 33 e 35 prevedono ricorsi d'annullamento solo contro le decisioni e le raccomandazioni. Il Trattato esclude i ricorsi d'annullamento di un parere; da ciò l'eccezione esplicitamente prevista dall'art. 54, 5° comma.

D'altronde, la ricevibilità di un ricorso che nessun'altra norma del Trattato prevede non potrebbe fondare sul solo art. 31. Secondo l'Alta Autorità non si può ricorrere ad analogie in questa materia. Per quanto riguarda le dichiarazioni fatte da taluni funzionari dell'Alta Autorità sulle conseguenze di un parere sfavorevole, la *convenuta* afferma che non si tratta di un atteggiamento assunto collegialmente dall'Alta Autorità nelle condizioni e nelle forme previste dal Trattato.

Il testo delle lettere 19 dicembre 1956 e 27 febbraio 1957 non contiene alcun elemento di decisione. L'Alta Autorità non ha mai preteso che dai pareri che essa emette ai sensi dell'art. 54, 4° comma sorgano veri obblighi. La *convenuta* afferma che nel sistema instaurato dal Trattato i pareri occupano uno specifico posto ed hanno una particolare portata; ammettere l'impugnabilità dei pareri sconvolgerebbe l'equilibrio che il Trattato ha stabilito fra l'azione orientativa dell'Alta Autorità e la responsabilità delle imprese. Lo spirito informatore dell'art. 54 ne sarebbe falsato nel senso che la responsabilità dell'Alta Autorità verrebbe a sostituire quella delle imprese.

V) *Le conseguenze di una dichiarazione d'irricevibilità*

A. La *ricorrente* assume che una pronuncia d'irricevibilità le darebbe la garanzia che dall'impugnato parere non si potranno far sorgere effetti incompatibili con la reale natura di tale atto. Non si potrebbe ammettere che l'Alta Autorità tragga da un parere gli stessi effetti che promanerebbero da una successiva decisione generale.

B. La *convenuta* dal canto suo sostiene che la pronuncia d'irricevibilità non può essere accompagnata da alcuna indicazione sugli

ulteriori effetti del parere. Non può esservi questione di vietare all'Alta Autorità di informare la sua azione ulteriore all'opinione che ha precedentemente emessa.

Da questa tesi infatti discenderebbe la paradossale conseguenza che l'Alta Autorità con l'emettere un parere, non solo sarebbe impedita di perseguire un obbiettivo concreto ma perderebbe inoltre ogni libertà d'azione per l'avvenire.

Qualora i ricorrenti riterrano che una successiva decisione sia inficiata da richiami ad un parere, incompatibili col carattere di quest'ultimo, essi potranno impugnarla ai sensi dell'art. 33 del Trattato.

B — NEL MERITO

Per l'ipotesi che il parere sfavorevole «equivalga ad una decisione» si fanno valere nel ricorso i seguenti mezzi.

I) Il parere del 27 febbraio sarebbe stato tardivamente emesso

La *ricorrente* assume che per l'art. 4 della decisione N° 27-55, secondo l'interpretazione che l'Alta Autorità gli ha sempre dato e secondo quanto risulta dalle lettere scambiate fra le parti, l'Alta Autorità ha riconosciuto il suo obbligo di emettere i pareri nel termine di tre mesi dalla ricevuta comunicazione dei piani d'investimento. Nel caso in esame tale termine scadeva il 19 dicembre 1956.

La *convenuta* ribatte che nè il Trattato nè la decisione N° 27-55 le impongono un termine per emettere il parere di cui l'art. 54, 4° comma. Su questo punto essa nega ogni valore alla corrispondenza intercorsa.

II) Sulla motivazione

a) La lettera del 19 dicembre 1956 (causa N° 1-57)

A. La *ricorrente* assume che col dire semplicemente «nelle attuali circostanze» non si adempie a quanto prescrivono gli articoli 15 e 54, 4° comma, del Trattato. L'Alta Autorità avrebbe dovuto indicare «gli elementi essenziali degli accertamenti di fatto dai quali discende la giustificazione legale del provvedimento.»

Il parere del 19 dicembre 1956 andrebbe dunque annullato perchè non motivato.

B. *La convenuta* rileva che essa non ha inteso dare alla sua lettera del 19 dicembre 1956 una motivazione più esplicita perchè, nell'interesse stesso dell'impresa, non ha voluto porre termine al procedimento previsto dall'art. 54, 4° comma del Trattato. Che del resto la società ricorrente sapeva perfettamente per quali motivi l'Alta Autorità ha dovuto dare un parere sfavorevole.

b) *La lettera del 27 febbraio 1957 (causa N° 14-57)*

A. *La ricorrente* assume che il parere di cui trattasi è stato non solo tardivamente emesso ma anche insufficientemente motivato in quanto l'Alta Autorità non ha affatto menzionato gli specifici elementi forniti dalla società ricorrente. Che d'altronde i motivi indicati dall'Alta Autorità sarebbero troppo generici per giustificare la decisione impugnata.

B. *La convenuta* si richiama alla giurisprudenza della Corte in tema di motivazione (sentenze N° 6-54 e N° 2-56) e ritiene aver adempiuto a tutte le prescrizioni.

Circa la genericità dei motivi indicati, la convenuta osserva che il parere si pone nel quadro di una politica complessa concernente il rifornimento in rottame del mercato comune. Il parere generale del 19 luglio 1957 indicava già a quali considerazioni si sarebbe informato l'atteggiamento dell'Alta Autorità in merito ai piani d'investimento.

III) *Il piano d'investimento ed il parere sfavorevole*

A. *La ricorrente* assume che il suo piano d'investimento corrisponde a quanto il parere generale del 19 luglio indicava in merito all'orientamento dei piani d'investimento dell'industria siderurgica.

Che d'altronde il parere generale del 19 luglio non prevede l'esclusione di qualsiasi nuovo investimento che comporti acquisti di rottame. La lettera della società Mannesmann dell'8 novembre 1956 provverebbe del resto che la ricorrente ha cercato di dar soddisfazione all'Alta Autorità mettendo in diretta relazione il suo piano

con quello della società Mannesmann che detiene il 40% del capitale sociale. Che inoltre, le altre soluzioni che si sono studiate a richiesta dell'Alta Autorità, si sono rivelate inattuabili.

B. Per confutare la tesi della ricorrente l'Alta Autorità fa valere i seguenti argomenti: la lettera della società Mannesmann non fornirebbe alcuna garanzia che gli investimenti progettati non comporteranno acquisti supplementari di rottame; da tale lettera non risulterebbe che la società Mannesmann e la ricorrente siano economicamente unificate al punto da poter predisporre un unico preventivo globale pel fabbisogno di ghisa e rottame.

IV) *Sul trattamento fatto alla ricorrente*

A. La ricorrente assume che il trattamento fattole è non solo nettamente discriminatorio rispetto alle altre imprese ma anche in contrasto col regime di libertà e di espansione economica. Ciò risulterebbe dalle varie giustificazioni date o proposte all'Alta Autorità e sarebbe contrario al disposto degli articoli 2, 3, 4 e 5 del Trattato.

B. La convenuta afferma di non comprendere su quali elementi la ricorrente si basi per sostenere che il trattamento fattole è nettamente discriminatorio e contrastante col regime di libertà e di espansione economica. Tali argomenti sembrano tanto più sorprendenti all'Alta Autorità in quanto essa null'altro ha fatto se non attuare una politica la cui fondatezza non è contestata dalla ricorrente, valendosi di mezzi che non vietano all'impresa di dar corso agli investimenti progettati.

IN DIRITTO

A — SULLA RICEVIBILITÀ DEI RICORSI N° 1-57 E N° 14-57

Le parti controversano sulla natura stessa degli atti sottoposti al sindacato della Corte il che le impone di stabilire anzitutto se le lettere impugnate costituiscono effettivamente dei pareri ai sensi dell'art. 54, 4° comma del Trattato.

La convenuta sostiene che il ricorso N° 1-57 è irricevibile in quanto diretto contro una lettera preparatoria al parere mentre

la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare irricevibile il ricorso N° 14-57 perchè la lettera del 27 febbraio 1957 non costituirebbe il parere, essendo questo già stato emesso il 19 dicembre 1956.

1) Se la lettera del 19 dicembre 1956 rappresenti un parere ai sensi dell'art. 54, 4° comma del Trattato

Le univoche espressioni e la forma della lettera 19 dicembre 1956 nonchè la corrispondenza ed i colloqui che l'hanno preceduta, dimostrano chiaramente che inviando tale lettera l'Alta Autorità ha innegabilmente inteso emettere un «parere» ai sensi dell'art. 54, 4° comma del Trattato, sul piano d'investimenti trasmesso dall'impresa ricorrente il 28 luglio 1956. La Corte constata tuttavia che la citata disposizione detta alcune prescrizioni per l'emissione dei pareri sui piani d'investimento: il parere va motivato, notificato all'impresa, portato a conoscenza del Governo interessato e la sua emissione deve essere resa pubblica.

Orbene, dalla documentazione in atti risulta che seppure la lettera del 19 dicembre è stata effettivamente notificata alla ricorrente, nessuna comunicazione ne è stata data al Governo interessato e nemmeno se n'è fatta menzione nella Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda la motivazione, aderendo alle conclusioni dell'Avvocato Generale, la Corte è d'avviso che essa manchi totalmente. Non si può infatti ritenere che l'espressione «nelle attuali circostanze» contenga gli elementi essenziali degli accertamenti di fatto dai quali discende la giustificazione legale del provvedimento.

Pertanto, più di una delle formalità prescritte dal Trattato non è stata osservata; se fra queste ve ne sono talune la cui inosservanza non può influire sulla natura o sull'esistenza dell'atto, appare tuttavia che la motivazione del parere non solo è prescritta dagli articoli 5, 15 e 54, 4° comma del Trattato, ma rappresenta un elemento essenziale, costitutivo addirittura, di un atto del genere, per modo che la mancanza di motivazione comporta l'inesistenza dell'atto. Ne consegue che la lettera del 19 dicembre 1956 non rappresenta un parere ai sensi dell'art. 54, 4° comma del Trattato e che pertanto il ricorso N° 1-57 è irricevibile per mancanza di oggetto, essendo giuridicamente inesistente l'atto che con esso si impugna.

II) Se la lettera del 27 febbraio 1957 rappresenti un parere ai sensi dell'art. 54, 4° comma del Trattato

Dalla documentazione in atti risulta che questa seconda lettera venne notificata all'impresa ricorrente, portata a conoscenza del Governo interessato e che se n'è fatta menzione nella Gazzetta Ufficiale. La Corte d'altronde ritiene giuridicamente sufficiente, benché sommaria, la motivazione della lettera 27 febbraio 1957. L'Alta Autorità si richiama infatti al memorandum del 19 luglio 1955 sugli obiettivi generali ed al parere generale del 19 luglio 1956 in merito all'orientamento dei piani d'investimento nell'industria siderurgica ed afferma inoltre che gl'investimenti previsti comporteranno l'acquisto sul mercato di notevoli quantitativi di rottame. L'atto adempie così alle prescrizioni dell'art. 54, 4° comma del Trattato e costituisce pertanto un parere nel senso indicato dalla citata disposizione.

La ricorrente assume che il parere del 27 febbraio 1957 sarebbe stato emesso fuori termine in quanto l'art. 4 della decisione della Alta Autorità N° 27-55 del 20 luglio 1955 imponeva alla stessa di emettere il suo parere entro tre mesi dal ricevimento del piano d'investimento sottopostole. Tenuto conto di una proroga concordata fra le parti detto termine scadeva il 19 dicembre 1956.

Pur senza voler interpretare l'art. 4 della citata decisione N° 27-55 nel senso che esso imporrebbe implicitamente all'Alta Autorità l'obbligo di emettere il suo parere entro il termine di tre mesi che deve decorrere tra la trasmissione dei piani e l'inizio dei lavori, la Corte ritiene che i principi di una sana amministrazione esigono che l'emissione del parere di cui all'art. 54, 4° comma del Trattato avvenga entro un termine ragionevole.

Infatti, con l'esigere dalle imprese che esse trasmettano i loro piani d'investimento almeno tre mesi prima della firma dei relativi contratti l'Alta Autorità conta poter intervenire in modo che i lavori che essa sconsiglia non vengano intrapresi. Ne consegue che le imprese interessate devono necessariamente conoscere il parere prima della data prevista per l'inizio dei lavori.

Tali modalità, ragionevolmente comprese, richiedono dunque che di norma, l'Alta Autorità emetta il suo parere prima che sian

decorsi i tre mesi previsti dall'art. 4 della decisione N° 27-55. E d'altronde come si potrebbe non tener alcun conto di un termine la cui esistenza è stata esplicitamente riconosciuta da un pubblico organo. Orbene, dalle produzioni di causa risulta che nella corrispondenza intercorsa prima che l'Alta Autorità emettesse il parere, questa aveva ripetutamente ammesso di esser tenuta all'osservanza di un termine per pronunciarsi.

La lettera del 27 febbraio 1957 è dunque stata inviata fuori termine. Tale irregolarità peraltro non incide sulla natura dell'atto il quale rappresenta effettivamente un parere ai sensi dell'art. 54, 4° comma del Trattato.

B — SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO D'ANNULLAMENTO DI UN PARERE EMESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, 4° COMMA DEL TRATTATO

Posto che entrambe le parti, hanno eccepito anche se per divergenti motivi, la ricevibilità del ricorso d'annullamento contro un parere emesso ai sensi dell'art. 54, 4° comma del Trattato, dopo aver stabilita la natura delle lettere 19 dicembre 1956 e 27 febbraio 1957, deve esaminarsi tale eccezione. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto e secondo la giurisprudenza della Corte, possono venir impugnati mediante ricorso d'annullamento soltanto quegli atti dell'Alta Autorità che, senza riguardo alla loro forma, sono delle decisioni o delle raccomandazioni nel senso indicato dall'art. 14 del Trattato.

Per quanto riguarda i pareri, questi, in linea di principio, non possono venir impugnati in sede giurisdizionale, salvo che trattisi di quelli previsti dall'art. 54, 5° comma.

La Corte è tuttavia tenuta ad esaminare se l'atto impugnato non sia una decisione mascherata, come implicitamente sostiene la ricorrente. Infatti, come è stato affermato dalla Corte nella sentenza 16 luglio 1956, causa N° 8-55, un atto dell'Alta Autorità costituisce una decisione qualora contenga una norma atta ad essere direttamente applicata; in altre parole, quando nell'atto si stabilisca inequivocabilmente e sin dalla sua emanazione, quale sarà la condotta dell'Alta Autorità ove determinate condizioni si avverino. Orbene, è certo che il parere del 27 febbraio non contiene

alcuna norma atta a venir applicata posto che esso non impone alcun dovere giuridico alla ricorrente: inoltre, dalle produzioni di causa nulla emerge da cui si possa dedurre che, emettendo tale parere, l'Alta Autorità avesse stabilito sin d'allora ed in modo certo quale atteggiamento avrebbe assunto nei confronti dell'impresa qualora essa non avesse tenuto conto del parere sfavorevole. I motivi fatti da taluni funzionari non dimostrano che l'Alta Autorità avesse già preso posizione in proposito.

Il parere dell'Alta Autorità del 27 febbraio 1957 non può pertanto venir considerata una decisione nel senso indicato dall'art. 14 del Trattato per cui il ricorso d'annullamento contro tale parere è irricevibile in quanto diretto contro un atto che sfugge al sindacato della Corte.

C — GLI EFFETTI GIURIDICI DELLA DICHIARATA IRRICEVIBILITÀ DEL PRESENTE RICORSO

La parte ricorrente ha chiesto alla Corte di dichiarare, fra altro, che il ricorso N° 14-57 è irricevibile in quanto l'atto impugnato sarebbe improduttivo di effetti giuridici diretti od indiretti. La Corte ritiene che la stessa dichiarazione d'irricevibilità fornisce alla ricorrente la garanzia che da tale parere non si potranno trarre in avvenire effetti incompatibili con la vera natura dell'atto.

Orbene, se si ricava dall'art. 14 del Trattato che il parere non può far sorgere alcun obbligo giuridico per chi ne è destinatario, è anche vero che i pareri si differenziano dalle decisioni e dalle raccomandazioni sia per la loro natura che per la loro funzione nel sistema generale del Trattato. Il Trattato oltre a conferire all'Alta Autorità il potere dispositivo che le consente di agire attivamente e direttamente per l'organizzazione del mercato comune, e ciò per mezzo delle decisioni e delle raccomandazioni, le ha anche affidato un compito di orientamento cui essa adempie, fra altro, per mezzo dei pareri. Questi hanno quindi il carattere di semplici consigli dati alle imprese. Esse restano libere di tenerne o di non tenerne conto ma devono comprendere che ove non tengano conto di un parere sfavorevole, esse accettano i rischi che possono derivare loro indirettamente da una situazione che hanno contribuito a creare. In altri termini, la libertà di decisione e la responsabilità delle

imprese, come quelle dell'Alta Autorità, rimangono piene. La Corte pertanto non ha da pronunciarsi su delle eventualità di cui, in atto, nulla permette di prevedere nè la sostanza nè la forma.

D — SPESE

La ricorrente essendo rimasta soccombente sui ricorsi N° 1-57 e N° 14-57 va condannata a rifondere alla convenuta le spese di causa, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte.

La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Visti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 5, 14, 15, 33 e 54 del Trattato;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE

disattesa ogni conclusionè più ampia o contraria,
dichiara e statuisce:

I ricorsi N° 1-57 e N° 14-57 sono dichiarati irricevibili.

La parte ricorrente viene condannata alle spese di causa.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo, 3 dicembre 1957.

PILOTTI	HAMMES	SERRARENS	
RIESE	DELVAUX	RUEFF	VAN KLEFFENS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 10 dicembre 1957.

Il Presidente

M. PILOTTI

Il Giudice Relatore

P. J. S. SERRARENS

Il Cancelliere

A. VAN HOUTTE